

**CONVENZIONE QUADRO PER LE DIMISSIONI E LA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON INTERVENTO
DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE**

Premesso che

1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
2. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università ed ella Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle commissioni di certificazione universitarie;
3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro prot. n. 15/V/0005992/14.04.04 del 14/03/2011 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito "Commissione");
4. La Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito Regolamento della Commissione) depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sul sito web della Commissione (www.certificazioneroma3.it);
5. L'art. 26, comma 4, Decreto Legislativo n. 151 del 2015 individua le Commissioni di certificazione di cui all'art. 76, Decreto Legislativo n. 276 del 2003 quali soggetti abilitati alla trasmissione attraverso il portale ClicLavoro dei moduli telematici di dimissioni e di risoluzione del rapporto di lavoro;
6. L'art. 26, comma 7, Decreto Legislativo n. 151 del 2015 prevede l'immediata efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali intervenute innanzi alle Commissioni di Certificazione di cui all'art. 76, Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
7. La Commissione di certificazione operante presso l'Università degli Studi Roma Tre si è dotata delle credenziali di accesso al portale ClicLavoro per la trasmissione telematica dei moduli di cui al precedente comma 5 ed è pertanto in grado di fornire tale servizio ai lavoratori e alle imprese che ne abbiano la necessità;

Tanto premesso,

la presente Convenzione Quadro disciplina le tariffe per le prestazioni rese dalla Commissione.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

Parti: i soggetti stipulanti la presente Convenzione Quadro, quindi l'Università degli Studi Roma Tre da un lato e, dall'altro, i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione allegato (all. 1).

Attività: le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come dettagliate nel successivo art. 2.

Parti convenzionate: i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione (all. 1) al fine di usufruire delle Attività della Commissione per sé e/o per i soggetti ad essi collegati. Ai fini della presente definizione si intendono per soggetti collegati, a titolo esemplificativo: i clienti del professionista o dello studio professionale o dell'associazione professionale convenzionati; i soggetti aderenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori convenzionate; le imprese appartenenti a gruppi, a reti, a consorzi, a raggruppamenti o altrimenti comunque collegate al soggetto convenzionato.

Parti richiedenti: i soggetti che richiedono alla Commissione l'espletamento delle Attività secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione si applica alle seguenti Attività:
 - a) trasmissione telematica dei moduli di cui all'art. 26, comma 4, Decreto Legislativo n. 151 del 2015;
 - b) effettuazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro innanzi alla Commissione di certificazione secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, Decreto Legislativo n. 151 del 2015.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

1. L'Attività sarà svolta secondo le modalità previste dalla legge, dai regolamenti amministrativi e dal Regolamento interno della Commissione di certificazione.
2. All'Attività si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione.

Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle Attività di cui al precedente art. 2, saranno praticate le seguenti tariffe, comprensive di I.V.A.:
 - a) € 65,00 (sessantacinque/00) per la trasmissione telematica dei moduli di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in presenza o distanza;
 - b) € 107,00 (centosette/00), per le dimissioni/risoluzione innanzi alla Commissione in presenza;
 - c) € 125,00 (centoventicinque/00), per le dimissioni/risoluzioni innanzi alla Commissione in modalità a distanza.

Ai fini del presente articolo con il termine "in presenza" si intendono le trasmissioni e le dimissioni/risoluzioni effettuare presso la sede della Commissione e con il termine "a distanza" quelle effettuate tramite video collegamento con la Commissione secondo le modalità che saranno appositamente indicate dalla Commissione.

Per le "attività" effettuate in presenza in sede diversa da quella della Commissione verrà applicato un incremento forfettario unitario di tariffa pari a € 50,00 (cinquanta/00).

2. L'accesso alle prestazioni è subordinato al versamento preventivo del corrispettivo di cui al precedente art. 1 e che sarà successivamente fatturato al soggetto indicato nell'apposito format di fatturazione (all. 1) dall'Università degli Studi Roma Tre a prestazione avvenuta.
3. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a:

Università degli studi Roma Tre
Via Ostiense 159
Servizi Amministrativi
IBAN: IT85W0503403207000000300000
NUMERO CONTO 000000300000
CIN W
ABI 05034
CAB 03207
BIC BAPPIT21A67
Banco BPM S.p.A
Agenzia 7
Causale: **Convenzione Quadro Dimissioni Università Roma Tre**

Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale

I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività sono di esclusiva proprietà dell'Università.

Art. 6 – Riservatezza e responsabilità

1. L'Università e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatto salvo il diritto delle autorità pubbliche competenti, verso le quali la certificazione è destinata a produrre effetti, di prendere visione dei contratti sottoposti a certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 78, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità dell'Università, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 7 – Controversie

Con l'adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile Italiano.

Art. 8 – Adesione alla presente Convenzione quadro

L'adesione alla presente Convenzione Quadro avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell'apposito Modulo di adesione redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione (all. 1).

L'adesione ha efficacia per il biennio successivo alla data di ricezione da parte dell'Università del Modulo di adesione.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Direttore della Direzione 3
Dott. Giuseppe Colapietro